

ASSOCIAZIONE PER IL MUSICISTA ALBERTO FRANCHETTI

Statuto

Articolo 1

L'Associazione per il musicista Alberto Franchetti (di seguito denominata "Associazione") è una libera istituzione culturale con sede in Reggio Emilia, in via Galgana 6.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza, lo studio, la divulgazione, la riproduzione, e la rappresentazione in ogni forma delle opere musicali di Alberto Franchetti (1860-1942). A tale scopo potrà svolgere ogni attività che riconosca utile al conseguimento delle finalità istituzionali. Potrà ricevere dai Soci, oppure da privati o enti, conferimenti di ogni tipo, quali ad esempio contributi, elargizioni liquide o patrimoniali, donazioni, lasciti, o finanziamenti pubblici.

L'Associazione è privata ed apolitica, svolge la sua attività di promozione culturale senza fini di lucro, e non prevede di distribuire sotto qualsiasi forma utili o avanzi di gestione.

L'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'Associazione ha tre categorie di Soci con pari diritti: Soci Fondatori - Soci Benemeriti - Soci Effettivi.

I Soci sono i proprietari del patrimonio sociale, ed hanno tutti diritto di voto nelle Assemblee. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti;
- fondi di riserva comunque acquisiti;
- contributi, erogazioni, donazioni o lasciti da parte degli Associati o di terzi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative di iscrizione annuale e contributi straordinari;
- ogni altra entrata, erogazione o lascito che concorra all'incremento dell'attività sociale.

SOCI FONDATORI

Articolo 3

I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la nascita della Associazione.

SOCI BENEMERITI

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo dei Soci che ne facciano domanda scritta, possono proporre l'ammissione a Socio Benemerito di un privato od ente che abbia beneficiato l'Associazione di un rilevante contributo di natura economica od organizzativa. La proposta deve essere approvata dall'Assemblea con almeno due terzi dei voti favorevoli dei presenti, ed a mezzo di scrutinio segreto.

Articolo 5

Il Socio benemerito viene citato in ogni pubblicazione destinata al pubblico che provenga dall'Associazione. E' altresì esentato dal pagamento della quota sociale.

SOCI EFFETTIVI

Articolo 6

L'ammissione di un Socio Effettivo avviene per deliberazione del Consiglio Direttivo a seguito di domanda sottoscritta dal candidato, il quale dichiara di avere esaminato ed accettato lo Statuto dell'Associazione.

Articolo 7

I Soci effettivi possono essere cittadini italiani o stranieri maggiorenni, società, associazioni, comitati, enti pubblici e privati, che, interessati alla realizzazione dello scopo sociale, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Articolo 8

Il nuovo Socio ammesso sottoscrive una dichiarazione attinente il trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Associazione ai sensi delle normative vigenti.

OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 9

Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano, si impegnano ad osservare lo Statuto sociale, nonché i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, ed a pagare la quota di associazione, con l'esclusione dei Soci Benemeriti per la sola quota associativa.

QUOTA DI ASSOCIAZIONE

Articolo 10

La quota di associazione viene stabilita di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota sociale è anticipato, comprende il solo anno in corso, e viene saldato entro il mese di febbraio.

DECADENZA DEI SOCI

Articolo 11

La decadenza dei Soci può avvenire per dimissioni, per morosità, o per delibera dell'Assemblea.

Articolo 12

Dimissioni. Il Socio che intende dimettersi dall'Associazione deve farlo con lettera al Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Morosità. Il Socio cade in morosità dopo un semestre di inadempienza. Il Consiglio Direttivo lo invita al pagamento del suo debito con lettera raccomandata. Trascorsi due mesi dalla lettera il nome dell'inadempiente viene cancellato dall'Elenco dei Soci.

Articolo 14

La cancellazione di un Socio viene deferita, per casi gravi e diversi da quelli suesposti, al Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa nè ad ogni altra eventuale elargizione da lui effettuata a favore dell'Associazione.

ASSEMBLEE

Articolo 16

L'Assemblea dei Soci ha competenza esclusiva su quanto segue:

1. nomina e revoca delle Cariche Sociali;
2. approvazione dei bilanci e della quota di associazione;
3. modifiche dello Statuto;
4. ammissione di Soci Benemeriti.

Articolo 17

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, che dovranno essere sottoposti all'esame dell'assemblea.

Una assemblea dovrà essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per esaminare i bilanci e definire la quota di associazione.

Articolo 18

Le Assemblee vengono convocate ogni volta che almeno un terzo dei Soci ne facciano domanda scritta e motivata, oppure se il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 19

I Soci vengono invitati all'Assemblea a mezzo di lettera che rappresenta nell'Ordine del giorno i titoli degli argomenti posti in discussione. Tale lettera deve partire almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni anche a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.

Articolo 20

L'Assemblea ha inizio nell'ora fissata se sono presenti almeno due terzi dei Soci, diversamente la convocazione viene protratta di mezz'ora, trascorsa la quale l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 21

All'Assemblea è ammesso un solo voto per delega. La delega sottoscritta deve essere depositata presso il Consiglio Direttivo prima dell'inizio dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del Verbale.

Articolo 22

In Assemblea il voto è singolo.

Il modo di votare verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea stessa su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo scrutinio segreto è obbligatorio ogni volta che un terzo dei Soci presenti ne facciano richiesta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide solo quando hanno l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Se si tratta di modifiche dello Statuto occorre l'approvazione di almeno due terzi dei presenti.

La nomina delle Cariche Sociali avviene in base alla maggioranza relativa dei voti.

CARICHE SOCIALI

Articolo 23

La direzione dell'Associazione è composta da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri. Il numero dei membri è stabilito dall'Assemblea. Vengono eletti tra i Soci, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione, opera per il raggiungimento dei suoi obiettivi sociali. Esso elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente.

Articolo 25

Il Presidente è il responsabile ed il rappresentante dell'Associazione. Presiede le Assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo. Il suo voto in caso di parità ha la prevalenza.

Articolo 26

Il Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente ne fa in tutto le veci.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo può assegnare deleghe specifiche ai suoi membri. Predisporre il rendiconto economico annuale ed il bilancio di previsione.

Articolo 28

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri, fra cui il Presidente o il Vicepresidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

Articolo 29

Qualora al Consiglio Direttivo venissero a mancare uno o due membri, ad essi subentreranno, nell'ordine, i Soci non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti in occasione dell'ultima Assemblea che ha nominato le cariche sociali.

COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 30

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo, il quale ne indica anche il Presidente ed il Vicepresidente. Il Comitato è composto da Soci particolarmente esperti in campo musicale che diano supporto tecnico al Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi statutari.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 31

L'Associazione può essere sciolta:

1. dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di due terzi dei voti;
2. su domanda scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno tre quinti dei Soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi di legge.